

CIRCOLARE N. 15



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO XV

- Ai Revisori iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010
- Alle Società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010
- Agli Enti pubblici e privati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010

OGGETTO: Triennio formativo 2026-2028. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

1. Premessa

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza provvede a disciplinare, con apposite circolari, le modalità operative per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dei revisori legali.

Con determina del Ragioniere Generale dello Stato, pubblicata sul sito istituzionale della revisione legale (<http://www.revisionelegale.mef.gov.it>), viene adottato annualmente il programma di aggiornamento professionale, che individua le materie oggetto di formazione continua in coerenza con l'evoluzione della normativa nazionale ed eurounitaria e con le esigenze di qualificazione della professione di revisore legale.

In considerazione dell'avvio del nuovo triennio formativo, è emanata la presente circolare, con la quale vengono fornite le istruzioni operative concernenti le modalità di assolvimento

dell'obbligo formativo, la gestione delle attività formative, il riconoscimento dei crediti e le procedure di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto della presente circolare sostituisce le precedenti istruzioni relative al triennio 2023-2025 e si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Quadro della disciplina in vigore nel triennio formativo 2026-2028

Come nei precedenti trienni, il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola in tre diversi canali di formazione, previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

- a) formazione erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante una piattaforma di formazione a distanza (FAD);
- b) partecipazione a corsi formativi organizzati da enti pubblici e privati accreditati presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) formazione fruita dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità – prevista dagli Albi professionali di appartenenza – e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione, che erogano formazione riconosciuta come equivalente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I suddetti canali possono essere utilizzati anche in modo complementare tra loro, consentendo al revisore di orientarsi tra le diverse offerte formative a disposizione e di partecipare ai corsi ritenuti più adatti alla propria esperienza professionale e alle proprie necessità di aggiornamento.

I corsi di formazione erogati devono, comunque, avere a oggetto i contenuti e gli argomenti elencati nel programma annuale di aggiornamento professionale adottato annualmente dal Ministero.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo annuale di aggiornamento continuo stabilito dal citato articolo 5 che, sulla base dell'interpretazione letterale del dettato normativo, non consente compensazioni di crediti maturati per ciascun anno all'interno dello stesso triennio. Pertanto, è necessario maturare venti crediti formativi ogni anno, per un totale di sessanta crediti formativi nel triennio di riferimento.

Si evidenzia che, nel triennio formativo, il revisore iscritto al registro è tenuto a maturare annualmente almeno venti crediti formativi, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione legale di cui al gruppo A del programma annuale di aggiornamento professionale. I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione di cui ai gruppi B e C del programma formativo e in quelle caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità di cui al gruppo D del medesimo programma.

Il revisore legale abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare venticinque crediti formativi annuali, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione (gruppo A) e almeno dieci nelle materie caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità (gruppo D). I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (gruppi B e C).

Si conferma la proporzionalità tra ore di formazione e crediti, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione. In merito alle frazioni orarie, si demanda alla responsabilità degli enti organizzatori la corretta e ragionevole determinazione del numero di crediti attribuibili, tenendo presente che saranno presi in considerazione soltanto crediti interi e non frazioni di credito e che i crediti non dovranno essere incrementati indebitamente nel caso di suddivisione in due sessioni dell'evento formativo.

I corsi possono essere fruiti a distanza, in aula o in modalità mista.

I crediti formativi sono considerati validamente maturati solo qualora i relativi corsi siano stati fruiti nel periodo di effettiva iscrizione al registro, oppure in un periodo in cui il revisore fosse stato temporaneamente sospeso. Non saranno, pertanto, considerati validi i crediti maturati nel periodo antecedente alla data di iscrizione, ovvero in un periodo di cancellazione dal registro anche se successivamente sia intervenuta una nuova iscrizione al medesimo.

Nel corso del triennio formativo, la ripetuta partecipazione al medesimo corso non dà diritto all'acquisizione di ulteriori crediti formativi. È tuttavia possibile maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi afferenti alla stessa materia, purché siano erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti e vi sia una differenza nei contenuti.

I revisori che svolgono attività di docenza nell'ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, da Albi professionali o da società di revisione maturano un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di cinque crediti, fermo restando che, nel corso del triennio formativo, la reiterata docenza nel medesimo corso non dà diritto all'acquisizione di ulteriori crediti formativi.

Infine, considerato che alcuni argomenti del programma formativo riportano la qualifica di “corso multiplo”, si specifica che con tale locuzione si intende un percorso formativo articolato in uno o più moduli, insegnamenti o discipline, eventualmente affidati a diversi docenti e organizzato, se necessario, con differenti modalità in termini di orari, sedi, costi o altre caratteristiche, che consente il conseguimento di più crediti formativi, anche in forma cumulativa, in quanto strutturato per approfondire diversi profili della stessa materia o per trattare aspetti riconducibili a più ambiti di apprendimento.

2.1 Formazione erogata del Ministero dell'economia e delle finanze tramite piattaforma di formazione a distanza

Per quanto riguarda i moduli formativi disponibili sulla piattaforma di formazione a distanza (FAD) del Ministero dell'economia e delle finanze, accessibili tramite la propria area riservata dal sito della revisione legale, i contenuti già presenti negli scorsi trienni formativi continueranno a essere disponibili e saranno integrati con ulteriori percorsi formativi, anche in relazione alle novità introdotte nel programma formativo annuale. I moduli di formazione sono accessibili gratuitamente in modalità *e-learning* e riguardano le materie di principale interesse per l'aggiornamento professionale del revisore.

L'effettiva disponibilità di nuovi moduli formativi sulla piattaforma FAD dipende dai tempi di acquisizione o predisposizione ed è, in ogni caso, oggetto di avviso pubblicato sul sito della revisione legale ([Revisione legale](#)), accessibile anche dal sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato.

Ai fini della maturazione del credito formativo, è necessario completare la visione del modulo e superare il relativo test finale fornendo almeno il 70 per cento di risposte esatte. Nel caso di mancato superamento dello stesso per tre volte consecutive, è necessario ripetere la visione del modulo.

Si rappresenta che ciascun corso consente l'acquisizione del relativo credito formativo una sola volta nel corso del medesimo triennio formativo; resta, comunque, possibile prendere nuovamente visione dello stesso corso.

2.2 Formazione erogata da enti pubblici o privati accreditati presso il Ministero dell'economia e delle finanze

Il secondo canale per l'assolvimento degli obblighi formativi è rappresentato dall'offerta di corsi da parte di enti pubblici e privati che si accreditano presso il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la stipula di un'apposita convenzione che ha validità annuale. Il processo di accreditamento è curato dagli Uffici competenti garantendo massimo rigore e omogeneità nell'applicazione dei principi essenziali posti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Gli enti accreditati assumono la piena responsabilità dell'erogazione dei programmi di formazione presentati. Non sono pertanto ammessi, da parte dell'ente che intende accreditarsi, affidamenti o deleghe a terzi. La violazione del predetto divieto comporterà il mancato riconoscimento dei relativi crediti per i discenti e la revoca dell'accREDITAMENTO per l'ente formatore. In caso di erogazione di attività formative da parte di soggetti terzi in deroga a quanto stabilito, gli enti accreditati sono interamente responsabili verso i partecipanti per il mancato riconoscimento dei crediti da parte del Ministero.

Più enti distinti possono presentare congiuntamente un'unica istanza di accreditamento, sottoscritta da ciascuno di essi, ognuno dei quali è responsabile singolarmente delle relative dichiarazioni fornite e, congiuntamente, dell'organizzazione e della qualità dell'attività formativa. In questo caso si richiede che i requisiti prescritti dalla normativa vigente siano posseduti da almeno uno degli enti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva di verificare sia il possesso dei requisiti richiesti sia la corrispondenza della formazione proposta dall'ente con il programma formativo annuale adottato.

L'accREDITAMENTO decorre dalla data della nota con cui il Ministero trasmette la convenzione sottoscritta, a seguito della quale l'ente è inserito nell'apposito elenco degli enti accreditati, pubblicato sul portale della revisione legale. Gli enti formatori non possono promuovere con nessun mezzo i corsi di formazione a fronte di un'istanza di accREDITAMENTO presentata e non ancora concessa.

2.2.1 Requisiti per l'accREDITAMENTO.

L'articolo 5, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 richiede che l'ente accreditato sia provvisto di una struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di

formazione erogata e alle modalità di svolgimento dei programmi formativi. La disposizione è finalizzata ad assicurare la diffusione dell'offerta formativa sul territorio nazionale. Di conseguenza, è opportuno considerare dotati di sufficiente articolazione territoriale quei soggetti, anche appositamente associati ai fini dell'accreditamento, aventi sedi in località diverse, che accreditandosi, risultano in grado di assicurare una diffusione territoriale dell'offerta formativa, nonché i soggetti in grado di assicurare la capillarità della formazione professionale, senza avvalersi di soggetti terzi al di fuori di quelli che presentano congiuntamente l'istanza di accreditamento.

L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 stabilisce che possano richiedere l'accreditamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta*: sebbene la disposizione richiamata non indichi un numero minimo di dipendenti, la previsione di un numero adeguato costituisce un indice della capacità organizzativa dell'ente. In proposito, si ritiene necessario un numero di almeno due dipendenti affinché il soggetto accreditato possa garantire l'opportuno supporto amministrativo agli adempimenti richiesti per l'erogazione della formazione.
- b) *comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*: l'ente che intende accreditarsi deve dichiarare di aver maturato un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale altri eventi riguardanti le suddette materie. La formazione professionale nelle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 deve costituire la parte prevalente dell'oggetto sociale dell'ente che intende accreditarsi. Non sono, quindi, ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma gli enti il cui oggetto sociale include attività di mera organizzazione logistica della formazione o di formazione professionale in senso lato rivolta a professioni di profilo diverso rispetto ai revisori legali.
- c) *impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*: in fase di accreditamento, l'ente formatore deve individuare compiutamente il corpo docente di cui intende avvalersi. L'esperienza dei docenti deve

risultare da attività di insegnamento universitario o da collaborazioni con primari istituti di ricerca nelle suddette materie, o da esperienze maturate presso società di revisione dotate di strutture dedicate alla revisione legale e alla formazione del personale. Sono, inoltre, considerate valide le pubblicazioni su riviste o giornali di settore a diffusione nazionale e la partecipazione alla redazione di testi o manuali nelle citate materie. Si specifica che l'esperienza maturata dai docenti di cui l'ente formatore intende avvalersi deve essere specificamente riferita all'argomento del corso oggetto della richiesta di accreditamento, non essendo sufficiente una generica esperienza riconducibile alla corrispondente area formativa.

Per i corsi afferenti alle materie del gruppo D) del programma formativo del Ministero, i docenti devono possedere un'esperienza professionale specifica e documentata nelle medesime materie.

Non sono considerati idonei i docenti di istituti di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, i professionisti nell'ambito giuridico economico e contabile che esercitano al di fuori di società di revisione e i dipendenti pubblici privi di ulteriori qualifiche specifiche; in particolare, non sono valutabili interventi o relazioni svolti nell'ambito delle ordinarie mansioni d'ufficio.

L'ente formatore è tenuto a dichiarare i requisiti di cui ciascun docente è in possesso tramite la compilazione della "scheda docente" secondo il *format* elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze, disponibile sul sito della revisione legale, che costituisce l'unico elemento di valutazione ai fini istruttori, in sostituzione del *curriculum vitae*, che potrà essere comunque richiesto dal Ministero in via integrativa. Nella compilazione della scheda, gli enti dovranno indicare in modo chiaro e sintetico i requisiti più rilevanti e pertinenti, al fine di agevolare la valutazione da parte dell'Amministrazione, tenendo presente che saranno oggetto di valutazione le esperienze professionali maturate maggiormente significative e recenti.

- d) *organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione*: ciascuna richiesta di accreditamento dovrà contenere l'indicazione del costo per la partecipazione degli iscritti al registro al singolo corso, individuale o per gruppi. Ferma restando la possibilità di prevedere quote di iscrizioni più elevate per corsi altamente specialistici, il Ministero può richiedere chiarimenti in merito ai suddetti costi.

Non è possibile correlare la determinazione della quota di iscrizione ai corsi all'eventuale accettazione da parte dei partecipanti dell'offerta di acquisto di altri beni o servizi erogati dall'ente, né che siano offerti sconti o promozioni volti a incentivare l'acquisizione della qualità di socio o associato dell'ente formatore. Si ritengono ammissibili eventuali sconti o promozioni legati al numero dei corsi frequentati.

2.2.2 Presentazione dell'istanza di accreditamento e procedimento di accreditamento

I modelli di istanza di accreditamento, di convenzione, di scheda corsi, di scheda docenti e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti da parte dell'ente formatore richiedente sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale. L'istanza e la relativa documentazione devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all'indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente formatore. Gli enti già accreditati in un'annualità dovranno presentare una nuova istanza di accreditamento nelle annualità successive per poter continuare a erogare la formazione.

Le dichiarazioni, che devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'ente che intende chiedere l'accreditamento, ricomprendono:

- a) dichiarazione concernente il numero di dipendenti adeguato a garantire qualità e capacità dell'organizzazione della formazione offerta;
- b) dichiarazione concernente la comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell'ambito giuridico, economico, contabile e aziendale, di dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- c) elenco dei docenti di cui l'ente intende avvalersi, corredato dalle relative schede docenti e dalla dichiarazione concernente l'impiego di docenti di comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché, per gli enti che presentano programmi formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità, nell'ambito delle materie elencate nel gruppo D del Programma annuale di formazione;
- d) dichiarazione concernente l'organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

Nell'istanza, l'ente deve indicare la pagina internet, specificando l'URL - *Universal Resource Locator*, da tenere aggiornata, che elenca i titoli dei corsi organizzati, la sede di svolgimento, le date, gli orari, i docenti e le quote di iscrizione e di partecipazione ai corsi. L'indisponibilità della suddetta pagina internet o l'omissione nella comunicazione dell'URL non consentono l'accreditamento.

Lo schema di convenzione concerne gli obblighi e i doveri ai quali gli enti che si accreditano si assoggettano al fine di assicurare il soddisfacente funzionamento del sistema di formazione continua. Ove l'istanza di accreditamento sia presentata da più enti, che mettono in comune le rispettive risorse per organizzare l'attività formativa, anche la convenzione deve essere firmata congiuntamente dai rispettivi rappresentanti legali.

Prima dell'erogazione del corso, l'ente formatore è tenuto a fornire al Ministero le credenziali di accesso agli eventuali corsi erogati a distanza, al fine di consentire il controllo della qualità del contenuto del corso e del materiale didattico. Il Ministero si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli *in loco* al fine di verificare la corretta erogazione delle attività formative da parte dell'ente accreditato.

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete degli elementi richiesti.

L'istanza di accreditamento dovrà essere presentata almeno venti giorni prima rispetto alla data di inizio degli eventi programmati, al fine di consentire l'istruttoria della richiesta in tempi ragionevoli.

Nel corso di un'annualità possono essere presentate più istanze di accreditamento riferite a differenti iniziative formative. Si precisa che l'ente che abbia ottenuto l'accreditamento per l'erogazione di un corso formativo è tenuto a garantire che la programmazione dello stesso si concluda entro il medesimo anno dell'accreditamento, non essendo possibile accreditare un corso che sia erogato, anche solo in parte, nell'annualità successiva.

Si rappresenta, altresì, che la valutazione delle istanze di accreditamento è sospesa nei mesi di agosto e di dicembre e che, ai fini della medesima attività di valutazione, fa fede la data di ricezione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata.

2.2.3 Scheda dei corsi offerti

La richiesta di accreditamento deve essere corredata anche da una o più schede corsi relative all'anno formativo per cui si richiede l'accreditamento, secondo il modello reperibile sul sito istituzionale della revisione legale.

La scheda corsi costituisce il programma formativo proposto dall'ente e deve indicare i singoli temi o argomenti selezionati tra quelli previsti dal programma annuale di aggiornamento professionale del Ministero. I programmi formativi presentati dagli enti devono essere organizzati in moduli della durata complessiva non inferiore a cinque ore, non essendo consentita un'offerta di durata minore.

La scheda corsi deve contenere le seguenti indicazioni richieste per ciascun corso offerto: titolo del corso, durata, docenti di riferimento, data, sede di svolgimento completa di indirizzo, orario e costo. Inoltre, per ogni corso inserito nella scheda è necessario indicare con precisione il corrispondente codice materia del programma formativo annuale del Ministero. La scheda corsi presentata in fase di accreditamento è vincolante per l'ente accreditato fino alla comunicazione di eventuali modifiche, nelle forme e nei limiti di seguito precisati.

Nell'ipotesi in cui l'ente formatore, per esigenze organizzative, abbia necessità di apportare modifiche all'erogazione dei corsi, di carattere non sostanziale rispetto a quanto indicato nella scheda corsi oggetto di accreditamento da parte del Ministero, dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione all'indirizzo PEC accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it, senza necessità di sottoscrivere una nuova convenzione. Tali variazioni possono riguardare:

- a) la sostituzione di un docente: l'ente formatore può operare la sostituzione del docente con un altro già incluso nel corpo docente validato dal Ministero, fermo restando il rispetto del requisito della specializzazione nella materia oggetto del corso o dell'evento formativo;
- b) le date, gli orari dei corsi, i relativi crediti formativi e la sede di svolgimento, se si tratta di corsi in aula, sempre che il Comune nel quale ha luogo l'evento rimanga lo stesso rispetto a quello indicato nell'offerta formativa precedentemente presentata.

Nel caso di modifiche o integrazioni sostanziali rispetto alle indicazioni contenute nella scheda corsi già presentata al Ministero, tra cui l'organizzazione di nuovi corsi, l'ampliamento del corpo docente con nuovi professionisti o la variazione del Comune ove ha luogo l'evento, l'ente accreditato dovrà presentare un'istanza integrativa, con le medesime modalità illustrate al paragrafo 2.2.2 della presente circolare.

2.2.4 Comunicazione dei crediti formativi al registro dei revisori legali

Gli enti pubblici e privati accreditati comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i crediti formativi maturati dai partecipanti ai corsi erogati, trasmettendoli all'indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it utilizzando il modello in formato CSV (*Comma-Separated Values*) disponibile sul portale della revisione legale, da

compilare secondo le istruzioni ivi riportate. Con la medesima modalità, l'ente formatore trasmette al Ministero i crediti maturati dai revisori legali per effetto dell'attività di docenza svolta nell'ambito dei corsi formativi.

L'ente fornisce il numero dei crediti formativi maturati da ciascun iscritto al registro che ha partecipato ai corsi o agli eventi formativi, con l'indicazione di quelli caratterizzanti la revisione (gruppo A) e di quelli non caratterizzanti la revisione (gruppi B, C e D).

In relazione ai corsi per i quali il programma formativo annuale del Ministero prevede un numero massimo di crediti conseguibili in ciascuna annualità, gli enti accreditati sono tenuti alla verifica puntuale e alla trasmissione dei soli crediti riconoscibili entro i limiti previsti.

L'ente accreditato è tenuto alla trasmissione dei crediti formativi al Ministero con cadenza almeno trimestrale. La trasmissione dei crediti formativi relativi a un'annualità può avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Le trasmissioni avvenute oltre il predetto termine non sono ritenute utili ai fini del riconoscimento dei crediti formativi maturati del revisore.

In nessun caso il revisore è legittimato a trasmettere al Ministero un'attestazione di partecipazione a corsi di formazione erogati da enti accreditati, qualora i relativi crediti formativi non siano stati previamente e direttamente comunicati all'Amministrazione dall'ente medesimo. Ne consegue che il revisore potrà esclusivamente rivolgersi all'ente formatore per sollecitare la trasmissione al Ministero dei crediti maturati, fermo restando il rispetto dei termini prescritti per tale adempimento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilità in ordine all'aggiornamento della posizione formativa del revisore nel caso di omessa, inesatta o incompleta trasmissione dei crediti da parte dell'ente formatore entro i termini stabiliti. Pertanto, ogni responsabilità connessa alla mancata registrazione dei crediti formativi è integralmente imputabile all'ente erogatore del corso.

Le reiterate inesattezze o irregolarità nell'indicazione dei crediti formativi maturati dai partecipanti e il mancato rispetto dei termini nella trasmissione al Ministero costituiscono violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione di accreditamento. Tali comportamenti sono oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini dell'adozione delle misure ritenute opportune per garantire il corretto funzionamento del sistema di formazione continua, inclusa, nei casi più gravi, la revoca dell'accREDITAMENTO o il rigetto di ulteriori istanze di accREDITAMENTO per un massimo di tre annualità.

In relazione alla veridicità delle comunicazioni fornite, si richiama l'attenzione sulla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti ai corsi, nonché della diretta e personale fruizione qualora si tratti di formazione erogata a distanza.

2.3 Formazione professionale erogata da Albi professionali

L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 stabilisce, tra l'altro, che l'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale adottato dal Ministero medesimo.

Dal momento che la norma non richiede particolari comunicazioni preventive ai fini del riconoscimento dell'equivalenza dell'attività formativa, si ritiene sufficiente la comunicazione successiva al Ministero circa i crediti formativi maturati dai revisori che abbiano partecipato alle attività formative.

Le comunicazioni dei crediti maturati dai partecipanti ai corsi di formazione vengono effettuate da parte degli Albi professionali a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Gli Uffici competenti del Ministero concordano con gli organismi nazionali rappresentativi delle professioni (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, etc.) le modalità tecniche più idonee per consentire un agevole flusso informativo.

Al momento della comunicazione dei crediti, i suddetti soggetti sono tenuti a evidenziare per ciascun corso il corrispondente codice materia attribuito nel programma formativo annuale del Ministero. I programmi formativi, corsi o altri eventi che non rispettino detta corrispondenza oppure la soglia massima di crediti attribuibili non sono riconosciuti validi ai fini della formazione dei revisori legali.

Qualora la formazione erogata da un ente accreditato presso il Ministero fosse valida, a qualsiasi titolo, anche per la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo professionale, la trasmissione dei crediti formativi spetta a quest'ultimo. L'ente organizzatore del corso, pertanto, trasmette al registro soltanto i crediti formativi maturati dagli iscritti al registro che non sono professionisti iscritti in un Albo, al fine di evitare duplicazioni dei crediti.

L'Albo professionale è tenuto alla trasmissione dei crediti formativi al Ministero con cadenza almeno trimestrale. La trasmissione dei crediti formativi relativi a un'annualità può avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Le trasmissioni avvenute oltre il predetto termine non sono ritenute utili ai fini del riconoscimento dei crediti formativi maturati dal revisore.

In nessun caso il revisore è legittimato a trasmettere al Ministero un'attestazione di partecipazione a corsi di formazione erogati da Albi professionali, qualora i relativi crediti formativi non siano stati previamente e direttamente comunicati all'Amministrazione dall'Albo medesimo.

Si precisa che, alla luce del dato letterale del succitato articolo 5, comma 10, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori, in nessun caso il Ministero riconosce la validità dei crediti maturati attraverso la partecipazione ai corsi di formazione erogati dagli Albi professionali agli iscritti al registro che non siano al contempo anche iscritti all'Albo professionale medesimo. Pertanto, l'eventuale trasmissione di crediti formativi maturati da iscritti al registro non appartenenti all'Albo professionale che ha erogato la formazione non sarà presa in considerazione dal Ministero.

2.4 Riconoscimento della formazione effettuata all'interno delle società di revisione legale

In riferimento alla formazione interna erogata delle società di revisione, restano valide le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 20 febbraio 2020, paragrafo 1.4, in merito all'individuazione dei soggetti legittimati a beneficiare del riconoscimento dell'equivalenza dell'attività di formazione, stabilita dall'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Esenzioni e fase transitoria

Tutti gli iscritti al registro sono tenuti all'osservanza dell'obbligo formativo in ragione dell'iscrizione, non rilevando l'eventuale titolarità di incarichi, l'iscrizione nella sezione A o B del registro, l'età anagrafica o di iscrizione né qualsiasi condizione dell'iscritto. Non sono in alcun caso previsti deroghe, esenzioni o esoneri.

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell'anno, l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti ad osservare gli obblighi formativi a decorrere dall'anno in cui presentano la relativa istanza, anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'anno successivo.

4. Sanzioni

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo rappresenta una delle fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135. Al riguardo, il Ministero procede alla ricognizione dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all'ultimo anno di ciascun triennio formativo.

5. Contatti per richieste di informazioni e chiarimenti

Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it può essere utilizzato esclusivamente ai fini della presentazione delle istanze di accreditamento e, in nessun caso, può essere utilizzato per trasmettere richieste di chiarimenti ovvero attestazioni relative a corsi frequentati ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Ogni richiesta di chiarimento in merito alla formazione continua può essere trasmessa utilizzando il "Modulo di richiesta informazioni" presente nella sezione "Contatti" disponibile sul portale della revisione legale. Si raccomanda, prima di inoltrare un quesito, di consultare le F.A.Q. pubblicate sul sito della revisione legale. Si sottolinea che saranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti formulati in modalità telematica dai soli diretti interessati.

Il Ragioniere Generale dello Stato